



CITTA' di CANALE

Provincia di Cuneo

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2012

Modificato con delibere di G.M. N. 39 del 06/04/2016 e G.M. 55 del 09/06/2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/10/2016

Art.1 - Oggetto e finalità del regolamento.

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.

La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale ed ha luogo in giorni indicati nel successivo articolo 6, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e con la disponibilità dei locali e del celebrante.

Art. 2 - Ufficiale di Stato Civile celebrante.

I matrimoni civili vengono generalmente celebrati dal Sindaco.

Il Sindaco, ai sensi del D.P.R 396/2000 può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni civili anche gli Assessori comunali e i consiglieri comunali o cittadini che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, previa delega del Sindaco.

Alla celebrazione del matrimonio civile è presente, compatibilmente con le esigenze del servizio, per la stesura dell'atto e per tutte le attività di assistenza al celebrante e agli sposi, per la buona riuscita della cerimonia, il personale dipendente svolgente funzione di Ufficiale di Stato Civile.

Art. 3 - Matrimonio su delega di altro Comune.

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di un altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'ufficiale di stato civile del Comune di Canale con anticipo di almeno 30 giorni.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune, i nubendi dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

1. Delega del Comune di residenza
2. Fotocopia dei propri documenti d'identità

3. Fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni
4. indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 4 - Matrimonio celebrato da cittadino delegato.

Qualora i nubendi, così come indicato al precedente punto 2, intendano far celebrare il loro matrimonio da persona diversa dal Sindaco o suo delegato, la persona individuata dovrà avere i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 comma 3 D.P.R. 396/2000.

La richiesta dovrà avvenire su apposita modulistica, fornita dall'Ufficio dello Stato Civile, indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente, potranno essere dichiarati dalla persona individuata mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone il provvedimento di delega delle funzioni di Stato Civile, per la celebrazione del matrimonio, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

La sottoscrizione per accettazione sarà comunicata alla Prefettura.

Art. 5 - Luogo della celebrazione.

Il matrimonio civile può essere celebrato:

1. nella Sala Consiliare
2. nel locale dell'immobile sito in Canale, Piazza Castello n. 1 piano terreno, con annesso giardino di pertinenza, in concessione al Comune come da planimetria che si allega

A tale scopo i locali sopra indicati sono considerati "Casa Comunale".

Art. 6 -Orario delle celebrazioni.

I matrimoni civili sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

GIORNO	SALA CONSILIARE				Locale interno Castello
LUNEDI'	9,00	12,30			

MARTEDI'	9,00	12,30			
MERCOLEDI'	9,00	12,30	15,30	19,00	
GIOVEDI'	9,00	12,30			
VENERDI'	9,00	12,30			
SABATO	9,00	11,30			10,30 - 12,30
DOMENICA	9,00	11,30			10,30 - 12,30

Non possono essere celebrati matrimonio civili nei seguenti giorni:

Capodanno, 6 gennaio, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa del Santo Patrono, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, 24 e il 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di stato Civile.

In deroga a quanto sopra previsto, è possibile la celebrazione in orari e giorni diversi, ma subordinata alla disponibilità del personale volgente funzioni di Ufficiale di Stato civile ed al versamento dell'apposita tariffa indicata nell'allegato B) che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento, con i seguenti orari

Verrà celebrato un solo matrimonio per giorno.

Art. 8 - Tariffe.

Per la celebrazione dei matrimoni, così come previsto nei precedenti articoli, è dovuto il pagamento delle tariffe di cui all'allegato B) al presente regolamento.

Le tariffe saranno aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale intendendosi confermate quelle in vigore qualora la Giunta Comunale non vi provveda.

Le tariffe saranno versate a titolo di rimborso dei costi dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio ovvero: spese di gestione, inerenti la pulizia della sala, il riscaldamento, l'energia elettrica e il personale preposto al servizio.

Le tariffe vengono diversificate anche a seconda della residenza o meno nel Comune di Canale di almeno uno degli sposi .

L'importo delle tariffe non comprende le spese per l'allestimento della sala nonché quelle dell'utilizzo di eventuali interpreti, se i nubendi sono stranieri, che sono a carico dei richiedenti la celebrazione.

Art. 9 - Modalità di pagamento delle tariffe.

Gli sposi dovranno effettuare il pagamento della tariffa all'atto della domanda di fissazione della data per la celebrazione del matrimonio, esibendo apposita ricevuta all'Ufficiale dello Stato civile all'atto della firma del verbale di pubblicazione di matrimonio.

Le forme di pagamento ammesse per tale servizio sono:

Bonifico bancario , con le seguenti coordinate bancarie:

COD. IBAN IT64F031114606000000013893

N.B. le commissioni bancarie sono a carico del cliente.

La causale da indicare è: **Matrimonio civile.**

Art. 10 - Organizzazione del servizio

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

Oltre i compiti istituzionali regolati dalle disposizione di legge, sono resi di norma dal Comune i seguenti servizi:

- Disponibilità del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l'accoglienza dei soggetti invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi (fotografi, addetti agli addobbi della sala, fioristi ecc.);

Art. 11 - Modalità di richiesta del servizio.

La richiesta relativa alla scelta della data, della sala e degli orari per la celebrazione del matrimonio, deve essere inoltrata compilando l'apposito modulo di cui all'allegato A) del presente regolamento, all'Ufficio dello Stato Civile almeno 60 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione e comunque non prima del 15 gennaio dell'anno di celebrazione del matrimonio, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa dovuta.

L'Ufficio dello Stato Civile entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala e la disponibilità per il giorno e l'ora richiesta per la celebrazione, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta dell'avvenuto pagamento della relativa tariffa, all'Ufficio di Stato Civile.

Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Art. 12 - Allestimento della sala.

I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni, di cui al precedente art. 2 del presente regolamento, devono essere disponibili, puliti e sgombri di cose ed attrezzature estranee alla cerimonia nuziale.

Ai nubendi è consentito a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi a condizione che non sia apportata alcuna alterazione permanente ai medesimi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Gli stessi nubendi sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture e/o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia nuziale.

Sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia, previo pagamento della tariffa di cui all'allegato B) e in accordo con l'Ufficio dello Stato Civile.

Il Comune di Canale si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 13 - Prescrizione per l'utilizzo.

E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

E' consentito, come segno beneaugurante, di lanciare agli sposi esclusivamente riso e coriandoli, all'esterno della sede comunale.

Art. 14 - Festeggiamenti e rinfreschi.

Non è consentito nel Palazzo municipale lo svolgimento di festeggiamenti, rinfreschi od altro correlati allo svolgimento di matrimoni.

Oltre le prescrizioni e divieti sopra specificati, nel palazzo comunale è vietato danneggiare infrastrutture, mobili e arredi.

Con specifica dichiarazione sottoscritta i richiedenti la cerimonia si impegnano a risarcire il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento con il versamento di una somma pari al danno arrecato da qualunque partecipante alla cerimonia e, comunque, non inferiore a euro 100.

Art. 15 - Unioni Civili.

Alle unioni civili, di cui alla legge 20/05/2016 n. 46, si applicano, per quanto compatibile, le norme del presente regolamento.

Art. 16 - Disposizioni finali.

La concessione delle strutture è subordinata all'accettazione esplicita da parte del richiedente di ogni parte del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Art. 17 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento dell'eventuale tariffa i matrimoni civili per i quali sono già state eseguite le pubblicazioni.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione in contrasto con esso.